



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

REP. DRD n° 1424/2018

PUBBLICATO IL 19 giugno 2018

PROT. n. 80948

IL RETTORE

richiamato lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 3563 del 11.12.2015 e successive modificazioni ed integrazioni;

richiamato il Regolamento generale di Ateneo emanato con D.R. n. 171 del 11.04.2014;

preso atto delle deliberazioni SA/29-05-2018/70 e CDA/31-05-2018/213 con le quali sono state approvate le Linee Guida per la Buona Pratica Scientifica e Disseminazione della Ricerca;

ritenuto di procedere all'emanazione delle suddette Linee Guida

d e c r e t a

1. l'emanazione delle Linee Guida per la Buona Pratica Scientifica e Disseminazione della Ricerca, nel testo allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.
2. Le suddette Linee Guida entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Decreto Rettorale sul sito web istituzionale dell'Ateneo.

Parma, 15 giugno 2018

f.to IL DIRETTORE GENERALE

Silvana Ablondi

f.to IL PRO RETTORE

Paolo Martelli

L'originale è agli atti dell'Area Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche, Musei

U.O.R. – Unità Organizzativa Responsabile	Area Dirigenziale Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche, Musei	f.to Ing. Barbara Pancioli
R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo	Dirigente VI Area – Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche, Musei	

LINEE GUIDA

BUONA PRATICA SCIENTIFICA E DISSEMINAZIONE DELLA RICERCA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

INTRODUZIONE.....	3
1. LA COMUNITÀ SCIENTIFICA	4
1.1. Relazioni con i colleghi	4
1.2. Responsabilità di supervisori, coordinatori e responsabili di progetto	4
1.3. Revisione paritaria	5
1.4. Indipendenza e conflitti di interesse	5
2. GESTIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA.....	6
2.1. Disponibilità e accesso ai dati della ricerca.....	6
2.2. Definizione di Autori e Co-autori.....	6
2.3. Ordine degli autori	6
2.4. Ringraziamenti.....	7
2.5. Citazioni.....	7
2.6. Pubblicazione in modalità di accesso libero (Open Access)	7
3. DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI: IRIS E SOCIAL NETWORK	9
3.1. Obbligo di utilizzo dell'Archivio della Ricerca IRIS.....	9
3.2. Inserimento dei metadati delle pubblicazioni in IRIS	9
3.3. Il deposito dei testi completi delle pubblicazioni in IRIS.....	9
3.4. Avvertenze in merito all'utilizzo del Social Network accademici	10
4. INTEGRITA' SCIENTIFICA, NEGLIGENZA E MALAFEDE	11
4.1. Definizione di integrità scientifica.....	11
4.2. Negligenza e malafede in campo scientifico	11
4.2.1. Falsificazione e fabbricazione dei dati	11
4.2.2. Plagio	12
4.2.3. Sottomissione multipla	12
5. PROCEDURA A SEGUITO DI VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI INTEGRITA' DELLA RICERCA.....	12

INTRODUZIONE

Queste Linee Guida sono emanate allo scopo di assicurare che il personale universitario e i ricercatori che collaborano con l'Ateneo di Parma si attengano a solidi principi etici nella progettazione, nello sviluppo e nella valorizzazione della ricerca, condotta individualmente o in collaborazione con altri ricercatori dell'Università di Parma, di altre università, di enti pubblici o privati, e di imprese. Il documento ha lo scopo di chiarire problematiche che possono insorgere non solo durante lo svolgimento della ricerca, ma anche nei rapporti con i colleghi e con gli altri attori sociali e nella disseminazione dei risultati della ricerca.

Le Linee Guida vogliono promuovere all'interno dell'Università di Parma la costante applicazione della buona pratica scientifica e sono vincolanti sia per i singoli ricercatori sia per l'Ateneo nel suo complesso. Esse si articolano in quattro parti:

- 1) lavoro di gruppo, responsabilità di coordinatori e supervisori di progetti;
- 2) modalità di gestione e pubblicazione dei risultati della ricerca;
- 3) disseminazione dei risultati attraverso IRIS e i social network;
- 4) integrità scientifica, casi di negligenza e malafede.

1. LA COMUNITÀ SCIENTIFICA

L'Università di Parma promuove attivamente i valori e i principi di integrità nella ricerca, favorendo un ambiente di lavoro propizio all'applicazione concreta di tali principi e incoraggiando un atteggiamento responsabile e cooperativo tra colleghi.

1.1. Relazioni con i colleghi

Prima dell'avvio di un progetto di ricerca, è necessario definire con chiarezza e in modo imparziale, i ruoli e gli specifici compiti dei singoli ricercatori e delle istituzioni coinvolte. I ruoli devono essere definiti rispettando le qualifiche e le competenze di ciascuno e formalizzati tempestivamente.

I ricercatori che collaborano al progetto devono comunicare tra loro e con i referenti delle istituzioni di ricerca di propria afferenza frequentemente e regolarmente, in modo corretto e trasparente. Tutti i soggetti coinvolti hanno il diritto di essere aggiornati sull'avanzamento della ricerca e sul conseguimento dei risultati. Chi abbia responsabilità di coordinamento discute e concorda con i partecipanti eventuali successive modifiche al piano di lavoro, in modo trasparente. È compito del coordinatore vigilare, affinché i comportamenti del personale si ispirino ai principi dell'integrità scientifica e tutelare i ricercatori dal rischio di coercizioni e discriminazioni.

Tutti i ricercatori coinvolti in un progetto devono cooperare, per quanto possibile, nella verifica ed eventuale correzione del lavoro svolto dai colleghi, nei limiti delle proprie competenze ed in maniera leale, disinteressata e trasparente. Ciò deve essere svolto nel pieno rispetto della reputazione professionale e personale di ciascuno.

1.2. Responsabilità di supervisori, coordinatori e responsabili di progetto

Chi esercita ruoli di coordinamento/direzione scientifica deve condurre il proprio gruppo in modo diligente ed equanime. Ha il dovere di valutare in maniera imparziale e trasparente il lavoro di ciascuno, promuovendo il merito e agendo in conformità con i principi della buona amministrazione e gestione e con la buona prassi scientifica. È compito di chi riveste ruoli di coordinamento/direzione scientifica incoraggiare la frequente, franca e trasparente comunicazione all'interno del gruppo e di vigilare ed operare, al fine di ridurre il rischio di condotte scorrette, discutibili o irresponsabili.

Chi esercita ruoli di coordinamento/direzione deve assumere la responsabilità di gestire le problematiche che possono insorgere all'interno del gruppo, in particolare se le attività di ricerca possono causare stress ingiustificato al personale coinvolto.

Nel caso il lavoro dell'Unità di Ricerca porti a risultati originali pubblicabili, il coordinatore deve far sì che tutti coloro che hanno effettivamente contribuito alla ricerca siano inseriti nella lista degli autori, badando che la posizione nella lista rispecchi il reale contributo dato alla ricerca (come meglio precisato nel successivo articolo 2). Allo stesso modo, chi esercita ruoli di coordinamento/direzione scientifica deve evitare che persone estranee alla ricerca, o che comunque non vi hanno contribuito in maniera efficace, possano figurare fra gli autori. Ai fini della buona prassi scientifica, deve poi assicurare la stesura collegiale del manoscritto e la scelta condivisa della rivista cui esso sarà inviato. Questo vale soprattutto in presenza di partner nazionali o internazionali coinvolti nel progetto di ricerca.

Coordinatori e responsabili di progetto hanno la possibilità di ritardare la pubblicazione dei risultati qualora la ricerca porti a invenzioni per le quali è desiderabile la protezione brevettuale. In questa eventualità, tutti i partecipanti alla ricerca devono essere istruiti circa la riservatezza dei dati raccolti e i tempi di embargo

ipotizzati per il deposito del brevetto. Una volta depositato il brevetto ed acquisita la relativa priorità il responsabile della ricerca e i co-autori possono decidere di procedere con la pubblicazione secondo le modalità sopra precisate.

Nello specifico caso della relazione studente-supervisore, quest'ultimo deve essere consapevole della asimmetria della relazione e non approfittare del proprio ruolo, in maniera tale da recare danno allo studente, ma anzi adoperarsi per la valorizzazione di chi si affaccia al mondo della ricerca.

Se un supervisore vuole usare dei dati che il dottorando ha raccolto personalmente, è necessario verificare che l'uso dei dati per una pubblicazione non costituisca intralcio al completamento della tesi. Qualora i risultati della ricerca siano originali e possano sfociare in una pubblicazione, il supervisore è tenuto a inserire il dottorando tra gli autori, prestando attenzione a che la posizione nella lista rifletta l'effettivo contributo apportato alla ricerca. Nel caso di tirocini e tesi magistrali il contributo scientifico dello studente è di norma limitato e pertanto un riconoscimento sotto forma di ringraziamento ("acknowledgement") è generalmente accettabile. La valutazione viene comunque lasciata al docente, sulla base dell'effettiva prestazione dello studente, come precisato nel successivo punto 2.2.

1.3. Revisione paritaria

L'Università di Parma riconosce il grande valore della cosiddetta revisione paritaria (*peer review*) e incoraggia i propri docenti e ricercatori a rendersi disponibili a svolgere il ruolo di revisori paritari del lavoro altrui, al fine di promuovere l'avanzamento della ricerca nel proprio ambito disciplinare. Il lavoro deve essere svolto con cura, giusta frequenza, con competenza, tutelando il principio di riservatezza degli autori. I revisori non devono mai trarre vantaggi, professionali o personali, dalla loro attività. Il ruolo di revisori non deve limitarsi alle sole riviste scientifiche, ma anche a congressi, bandi di concorso, procedure comparative per fondi di ricerca nazionali ed internazionali.

1.4. Indipendenza e conflitti di interesse

Il ricercatore ha l'obbligo di evitare, dove possibile, o comunque sempre esplicitare chiaramente e in modo appropriato al contesto gli eventuali conflitti di interesse che possono comprometterne l'obiettività durante lo svolgimento della ricerca e la successiva comunicazione e disseminazione dei risultati. Allo stesso modo, il ricercatore che si trovi a valutare il lavoro altrui (1.3 Revisione paritaria) deve gestire in maniera appropriata gli eventuali conflitti di interesse.

I ricercatori non possono prendere parte in attività il cui scopo è valutare, approvare e finanziare le loro ricerche o ricerche ad esse correlate. Allo stesso tempo, non possono prendere parte alla valutazione di provvedimenti/attività/misure al cui sviluppo e implementazione hanno partecipato.

2. GESTIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA

2.1. Disponibilità e accesso ai dati della ricerca

I ricercatori dell'Ateneo devono aver cura che tutti i dati, primari e secondari, generati dalle loro attività di ricerca siano archiviati e conservati in modo corretto ed appropriato, garantendone la sicurezza e l'accessibilità per almeno 5 anni dalla conclusione dell'attività di ricerca.

Con l'intento di rendere la ricerca più aperta, globale e collaborativa e garantirne un controllo di qualità, i dati dovrebbero essere messi a disposizione dei colleghi che vogliono replicare lo studio o elaborare nuove ricerche a partire da essi, in particolar modo i dati raccolti grazie al sostegno di fondi pubblici nazionali (es. PRIN, fondi regionali, ecc.) ed internazionali (es. Horizon 2020). Per quanto possibile i dati dovrebbero essere in linea con i principi FAIR (**F**indable: Ritrovabili; **A**ccessible: Accessibili; **I**nteroperable: Interoperabili, **R**eusable: Riutilizzabili).¹

È necessario garantire al contempo la confidenzialità dei dati e la protezione dei dati personali (si veda "Regolamento di attuazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali" di Ateneo). A questo proposito, si veda anche il capitolo 4 di queste Linee Guida, relativo alla disseminazione delle pubblicazioni.

2.2. Definizione di Autori e Co-autori

In accordo con le raccomandazioni dell'International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)², **4 principi fondamentali devono essere tutti rispettati**, affinché un ricercatore possa essere definito autore di una pubblicazione scientifica ed, in particolare, di un articolo scientifico:

1. il ricercatore deve avere dato un contributo sostanziale o all'ideazione e alla progettazione della ricerca, oppure all'acquisizione dei dati o alla loro analisi ed interpretazione;
2. il ricercatore deve avere contribuito alla stesura dell'articolo, oppure deve avere fatto una revisione critica dei contenuti dell'articolo;
3. il ricercatore deve avere approvato la versione finale dell'articolo prima della pubblicazione;
4. il ricercatore deve essere in grado di gestire direttamente e rispondere del lavoro nella sua totalità (seppur non dei dettagli tecnici), salvo specificato diversamente.

Non è quindi sufficiente avere contribuito in senso lato allo sviluppo di una pubblicazione, ad esempio attraverso l'acquisizione di dati, o la rilettura critica del manoscritto per essere definiti co-autori. Contributi di questo tipo devono essere riconosciuti e citati nella sezione dedicata ai ringraziamenti (*Acknowledgements*) o con note a fondo pagina. L'aggiunta di autori onorari NON è accettabile. È quindi necessario definire prontamente, se possibile già durante la pianificazione di una pubblicazione, sia l'identità sia l'ordine degli autori. Qualora la rivista lo permetta, è inoltre opportuno riportare nella pubblicazione medesima lo specifico contributo apportato da ciascun co-autore.

2.3. Ordine degli autori

L'ordine degli autori deve essere deciso in maniera collettiva dagli autori stessi e nel caso non si trovi un accordo, è compito del responsabile della ricerca fare un primo tentativo per risolvere il conflitto. Qualora

¹ Wilkinson et al. 2016. SCIENTIFIC DATA .3: 160018 DOI:10.1038/sdata.2016.18

² Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals. Updated December 2017. ICMJE

l'azione del responsabile della ricerca risulti inefficace, è compito delle istituzioni coinvolte nella ricerca, risolvere il conflitto attraverso i loro organi deputati. Per l'Università di Parma il Mediatore scientifico/*Ombudsperson*, designato/a dal Senato Accademico, è la figura di garanzia deputata alla risoluzione dei conflitti fra autori di pubblicazioni scientifiche. L'*Ombudsperson* è una figura confidenziale, imparziale e competente, con provata esperienza nel campo della gestione di progetti di ricerca.

L'autore di riferimento (*corresponding author*) è colui che, in prima persona, ha la responsabilità di gestire la comunicazione con la rivista a cui l'articolo è stato inviato (o con l'editore di un'altra forma di pubblicazione) e di far fronte a tutte le richieste amministrative della rivista stessa in tempo utile. Dopo la pubblicazione, l'autore di riferimento deve essere disponibile per rispondere alle critiche e alle domande della comunità scientifica circa i dati pubblicati o per fornire informazioni aggiuntive.

2.4. Ringraziamenti

Se il contributo di un ricercatore non è sufficiente a giustificare lo status di co-autore (vedere paragrafo 2.2), tale contributo deve essere comunque sempre riportato nella pubblicazione sotto forma di esplicito ringraziamento, indicando, ove possibile, lo specifico contributo apportato. In maniera analoga, vanno ringraziati tutti i soggetti che hanno fornito un supporto (es. finanziario, cessione di materiale, strumentazione, infrastrutture, ecc.) alle attività di ricerca oggetto dell'articolo.

2.5. Citazioni

È necessario che i ricercatori e gli studenti citino correttamente le loro fonti³. Ciò è fondamentale per la contestualizzazione e l'analisi critica della propria ricerca e allo stesso tempo è indispensabile per favorire ricerche future. Una corretta citazione dà inoltre credito agli autori e fornisce al lettore la possibilità di reperire il testo originale. È compito dei docenti trasmettere agli studenti le competenze per individuare e redigere correttamente le citazioni delle fonti bibliografiche.

2.6. Pubblicazione in modalità di accesso libero (Open Access)

L'Università di Parma promuove l'attuazione del principio dell'accesso aperto (**Open Access**) come definito dalla Dichiarazione di Berlino (*Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities*) dell'ottobre 2003, firmata dall'Università con la sottoscrizione della Dichiarazione di Messina del 2004 e della Messina Open Access Road Map 2014-2018. Pertanto l'Università di Parma incoraggia i propri docenti e ricercatori a pubblicare in modalità Open Access, anche nel caso questo non sia espressamente previsto dalle loro fonti di finanziamento.

Tramite l'accesso aperto, l'Università di Parma promuove la disseminazione su scala internazionale della ricerca scientifica, la ricerca interdisciplinare, il trasferimento della conoscenza alle imprese e la trasparenza verso i cittadini, oltre a rendere più efficiente l'uso di contributi scientifici a fini didattici e a garantire la conservazione nel tempo della produzione scientifica.

L'Università di Parma applica la Raccomandazione della Commissione UE del 17 luglio 2012 sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione (2012/417/UE) in GUCE L 194/39 del 21 luglio 2012: la Commissione UE, per il tramite degli Stati membri, chiede alle istituzioni accademiche di definire e attuare

³ Si faccia riferimento alle norme internazionali UNI ISO 690 -2007 e UNI ISO 690-2:2004 per gli standard citazionali.

politiche per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche e l'accesso aperto alle stesse, nonché politiche per la conservazione a lungo termine delle pubblicazioni scientifiche.

L'Università di Parma, tra le azioni indirizzate alla promozione dell'accesso aperto, prevede iniziative di formazione, relativamente alle diverse tipologie di accesso aperto, alle problematiche legate al diritto d'autore e alla normativa sul copyright e alla gestione dei dati della ricerca, come richiesto dalle raccomandazioni "*Towards Full Open access in 2020*" pubblicate dall'European University Association (EUA).

3. DISSEMINAZIONE DEI PRODOTTI DELLA RICERCA: IRIS E SOCIAL NETWORK

3.1. Obbligo di utilizzo dell'Archivio della Ricerca IRIS

Tutte le pubblicazioni che coinvolgono il personale dell'Ateneo devono essere inserite tempestivamente, curando che i dati siano corretti e completi, nell'archivio IRIS collegato alla banca dati nazionale Login-MIUR. IRIS è l'Archivio Integrato della Ricerca dell'Università di Parma. Le sue funzioni sono:

- archiviare in formato standardizzato i dati che descrivono i contributi scientifici pubblicati dai docenti e ricercatori dell'Ateneo (metadati bibliografici);
- rendere accessibili anche all'esterno dell'Ateneo tali dati, realizzando così un unico punto di accesso alle informazioni sulla produzione scientifica dell'Università di Parma;
- migliorare la visibilità e l'impatto dei contributi della ricerca dell'Università di Parma, a livello nazionale e internazionale;
- conservare i testi completi dei contributi nella versione più appropriata e con livelli di accessibilità diversificati;
- fornire **dati completi e affidabili** agli organismi interni ed esterni, incaricati di effettuare la valutazione della qualità della ricerca.

Nell'Archivio della Ricerca IRIS, devono essere catalogati i contributi scientifici, cioè le pubblicazioni che ricadono in una delle tipologie di seguito indicate: Articolo in rivista, Contributo in volume (Capitolo o Saggio), Contributo in Atti di convegno, Abstract in Atti di convegno, Monografia o trattato scientifico, Abstract in rivista, Curatela, Poster, Recensione in rivista, Voce (in dizionario o enciclopedia), Prefazione/Postfazione, Nota a sentenza, Brevetto, Breve introduzione, Scheda bibliografica, Edizione critica, Traduzione di libro, Mostra, Traduzione in volume, Pubblicazione di fonti inedite, Esposizione, Disegno.

3.2. Inserimento dei metadati delle pubblicazioni in IRIS

L'inserimento dei dati viene effettuato dai docenti, sotto la propria responsabilità, a seguito di autenticazione con le credenziali di Ateneo sulla piattaforma IRIS e va completato in modo tempestivo, non appena il contributo viene pubblicato nella sua forma definitiva.

E' indispensabile che la descrizione dei contributi sia completa e corretta. Per i docenti delle aree cosiddette bibliometriche, l'importazione del record bibliografico dalle principali banche dati (Scopus, Web of Science, PubMed, DOI) facilita e velocizza l'operazione, ferma restando la necessità di controllare l'esattezza dei dati.

Per rendere possibile l'utilizzo delle funzioni di analisi bibliometrica integrati nella banca dati è necessario compilare i campi del record relativi ai codici identificativi WoS e Scopus. Tramite questi codici vengono importati in IRIS i dati citazionali che, aggiunti agli indicatori di impatto delle riviste, permettono di utilizzare la piattaforma come base per le analisi bibliometriche.

3.3. Il deposito dei testi completi delle pubblicazioni in IRIS

L' inserimento dei testi completi degli articoli in IRIS non è al momento obbligatorio. Tuttavia si raccomanda al personale docente e ricercatore di archiviare, assieme ai metadati, anche il testo di ogni articolo, ad accesso aperto o ad accesso riservato, a seconda della tipologia del contributo, e dei limiti imposti dalla casa editrice relativamente alla licenza di diffusione.

L'archiviazione della completa pubblicazione è consigliabile per i seguenti motivi:

- Il deposito in IRIS rappresenta la creazione di una “copia di sicurezza”, archiviata su un server dell’Università, e dotata di una URL permanente.
- La disponibilità del testo completo dei contributi in IRIS rende più agevole il lavoro dei Comitati d’Area dell’Ateneo in occasione delle valutazioni per il FIL, ed è più conveniente quando è necessario caricare il testo del lavoro sul sito docente LoginMiur, per le future tornate della Valutazione della Qualità della Ricerca o in occasione dell’Abilitazione Scientifica Nazionale.
- Se il testo è ad accesso aperto, se ne avvantaggia la visibilità del contributo, favorendo la diffusione della conoscenza e aumentando l’impatto della ricerca.
- Se il contributo è pubblicato su una rivista ad accesso aperto, è consigliato depositare ad accesso aperto, anche su IRIS, il testo completo.
- Se il contributo è stato pubblicato su una rivista ad accesso chiuso (cioè solo su abbonamento), ma gli autori hanno pagato un contributo per renderlo ad accesso aperto, si può depositare ad accesso aperto, anche su IRIS il testo completo.
- Se il contributo è stato pubblicato ad accesso chiuso e non è stato pagato nessun contributo per renderlo liberamente accessibile a tutti, si può comunque depositare il testo completo in IRIS, scegliendo la modalità di diffusione ad accesso limitato.

3.4. Avvertenze in merito all’utilizzo del Social Network accademici

Sempre più ricercatori sono membri di network accademici, come ad esempio Academia.edu o ResearchGate, in quanto ciò favorisce la connessione dei ricercatori con la propria comunità di riferimento e aumenta la visibilità dei propri contributi scientifici.

Per quanto riguarda il deposito dei testi completi, è tuttavia necessario utilizzare molta cautela. La diffusione del proprio lavoro tramite queste piattaforme è soggetta a norme molto più stringenti, rispetto al deposito sulla banca dati istituzionale IRIS.

A parte i testi dei lavori pubblicati in modalità “Open Access”, non è possibile depositare in piattaforme come ResearchGate o Academia.edu un testo completo, se non dietro esplicita autorizzazione di chi detiene i diritti di diffusione (nella fattispecie, per l’editoria scientifica, il copyright resta spesso alla casa editrice).

Per i contributi di diversa tipologia come volumi, saggi o capitoli all’interno di volumi monografici e altro, è opportuno verificare attentamente i limiti definiti dall’editore sulla diffusione del contributo.

Da notare che spesso la possibilità di depositare la versione “pre-print” di un proprio lavoro (la versione definitiva quanto al contenuto, ma non ancora formattata per la pubblicazione) è limitata, in modo esplicito, alla banca dati istituzionale del proprio ente di appartenenza, e non è quindi ammessa per i social network accademici.

Gli inviti, che provengono dalle piattaforme a depositare la copia PDF del proprio contributo, vanno quindi valutati con molta attenzione: la banca dati Sherpa Romeo contiene informazioni molto dettagliate e aggiornate sulle possibilità ammesse per la diffusione del proprio lavoro, rispetto alle varie casistiche (versioni pubblicabili, eventuali periodi di embargo, archivi istituzionali o disciplinari ammessi per il deposito).

Si sottolinea che l’infrazione del copyright concesso dagli autori ad una casa editrice è un reato vero e proprio. Gli autori che infrangono tali diritti possono essere perseguiti dalle case editrici stesse, e condannati a consistenti risarcimenti.

4. INTEGRITA' SCIENTIFICA, NEGLIGENZA E MALAFEDE

4.1. Definizione di integrità scientifica

Per integrità scientifica si intende “l’insieme dei principi e dei valori etici, dei doveri deontologici e degli standard professionali sui quali si fonda una condotta responsabile e corretta da parte di chi svolge, finanzia o valuta la ricerca scientifica nonché da parte delle istituzioni che la promuovono e la realizzano”⁴.

Le norme di integrità scientifica si applicano a qualsiasi tipo di ricerca e in tutte le sue fasi, dalla pianificazione allo svolgimento del progetto, fino alla comunicazione e disseminazione dei risultati. Tengono in considerazione non solo le attività svolte da personale strutturato, ma anche il lavoro di studenti, dottorandi, assegnisti di ricerca. Il concetto di integrità scientifica si basa sui principi di dignità, responsabilità, equità, correttezza e diligenza, e quindi si applica anche a tutte le attività correlate all’attività scientifica vera e propria, quali le relazioni con i colleghi, gli studenti, le istituzioni di afferenza e le agenzie di finanziamento, la valutazione di persone, progetti e pubblicazioni.

Queste Linee Guida si basano su norme condivise che definiscono l’integrità scientifica; in generale si parla di norme interne, relative alle capacità di auto-controllo della comunità scientifica (i.e. originalità della ricerca, libertà intellettuale, confidenzialità dei dati, imparzialità ecc.) e norme esterne, legate alla relazione tra comunità scientifica e società (es. conflitto di interesse, rispetto per la dignità umana, responsabilità sociale). A livello internazionale, nel primo caso, si parla di *Research Integrity* (RI) in senso stretto, mentre nel secondo caso, si fa riferimento al concetto più ampio di *Responsible Research and Innovation* (RRI).

4.2. Negligenza e malafede in campo scientifico

Si parla di negligenza scientifica (*scientific misconduct*) per indicare una grave violazione della buona pratica scientifica associata all’impegno condiviso della comunità scientifica per la ricerca della verità.

Comportamenti scorretti sia nell’ambito delle relazioni con colleghi (Articolo 1) che nella formulazione e pubblicazione dei risultati della ricerca (Articolo 2) sono tutti considerati negligenza scientifica. Accuse pretestuose, o palesemente false, di negligenza nella ricerca rivolte a colleghi ignari o in buona fede rappresentano anch’esse una forma grave di scorrettezza.

Se a seguito di una pubblicazione scientifica⁵, vengono rilevati errori o si hanno dei sospetti fondati sull’attendibilità dei dati, è compito degli autori coinvolgere tempestivamente l’editore e correggere o ritrattare la pubblicazione.

4.2.1. Falsificazione e fabbricazione dei dati

La fabbricazione e la falsificazione di dati sono gli atti più gravi di scorrettezza in campo scientifico in quanto palesemente dettati da malafede.

⁴ Commissione per l’Etica della Ricerca e la Bioetica del CNR - www.cnr.it/it/ethics. Linee guida per l’integrità nella ricerca.

⁵ Il concetto di pubblicazione scientifica è qui inteso in senso ampio e comprende: articoli scientifici (circolanti in versioni temporanee, in fase di *peer review* o già pubblicati da riviste scientifiche o divulgative); progetti presentati a supporto di una richiesta di fondi, un bando di gara o un concorso; comunicazioni orali a convegni e conferenze e relativi atti in forma scritta; libri, capitoli di libri, saggi e articoli in volumi collettanei; tesi di dottorato e tesi di laurea; rapporti scientifici o tecnici; pagine personali su siti Internet di natura dichiaratamente istituzionale o accademica.

Per fabbricazione dei dati, si intende la registrazione o la presentazione di dati fittizi. La falsificazione indica la manipolazione di dati, procedure o strumentazioni, o il cambio o l'omissione di dati o risultati, al fine di produrre un risultato desiderato e/o evitare risultati scomodi o inattesi.

4.2.2. Plagio

Il plagio è, assieme alla falsificazione e alla fabbricazione dei dati, una pratica inaccettabile che viola le norme etiche fondamentali della ricerca. Il plagiatario non solo pregiudica la sua reputazione come ricercatore, ma anche la credibilità della sua ricerca e quella dell'Ateneo. Va ricordato che il plagio è un reato punibile a livello civile, penale e amministrativo⁶.

Viene considerato plagio, l'appropriazione di pubblicazioni, idee, dati o risultati altrui per presentarli, nella loro totalità o in parte, a firma diversa da quella degli autori. Allo stesso modo, si parla di plagio nel caso si utilizzino e/o si traducano, integralmente o in parte, testi altrui senza citarne le fonti. Rientra nella stessa definizione anche citare un altro lavoro all'inizio del proprio testo e farne poi ampio uso, senza poi citarne nuovamente la fonte. Ugualmente, non richiedere il consenso dei coautori di una pubblicazione prima dell'invio ad una rivista viene considerato plagio.

4.2.3. Sottomissione multipla

Ogni pubblicazione scientifica deve riportare in modo completo e coerente i risultati di uno studio. Sono pratiche eticamente e professionalmente scorrette tanto l'invviare contemporaneamente a più di una rivista scientifica, senza farne esplicita menzione, i medesimi risultati di una ricerca, quanto suddividere artificialmente ed ingiustificatamente i risultati di uno studio al fine di moltiplicare il numero delle pubblicazioni.

Questi comportamenti rischiano di compromettere la capacità della comunità scientifica di accedere all'insieme dei risultati e soprattutto di valutarne il pieno significato e l'importanza.

5. PROCEDURA A SEGUITO DI VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI INTEGRITÀ DELLA RICERCA

A prescindere da eventuali disposizioni in ambito civile e penale o amministrativo contabile, la violazione dei principi di integrità della ricerca è da considerarsi una violazione del Codice Etico di Ateneo, perseguibile secondo le procedure e sanzioni previste dall'art. 16 del Codice Etico di Ateneo.

E' fatta salva comunque l'eventuale applicazione del Codice di Comportamento.

Per il personale docente è, inoltre, fatta salva l'applicazione del procedimento disciplinare previsto dall'art. 10 della L. 240/2010; per il personale tecnico amministrativo trova attuazione il Codice disciplinare previsto dagli artt. 55 e segg. Del D.lgs. n. 165/2001 e le sanzioni ivi previste, oltre a quelle indicate dal vigente C.C.N.L. di comparto; per gli studenti si applica la normativa nazionale in tema di sanzione agli studenti.

Chiunque ravvisi la sussistenza di comportamenti scorretti, colposi e/o dolosi nelle attività di ricerca di cui si sarebbe reso responsabile un dipendente e/o un collaboratore dell'Università degli Studi di Parma o, comunque, un soggetto che, a qualsiasi titolo, partecipa ad una attività di ricerca dell'Ateneo, può segnalare le circostanze di fatto, corredate da opportuni riscontri, all'*Ombudsperson*, a mezzo PEC.

⁶ Legge sul diritto d'autore n. 633/1941 e successive modifiche

L'*Ombudsperson*, svolta una sommaria istruttoria, per la quale può farsi supportare dal Presidente del Comitato dell'Area scientifica nella quale si è verificato il presunto comportamento scorretto, ove non ritenga insussistenti i comportamenti denunciati, porrà in essere i seguenti adempimenti:

- qualora il soggetto denunciato sia un docente, trasmettere gli atti al Rettore;
- qualora il soggetto denunciato sia appartenente al personale tecnico e amministrativo, trasmettere gli atti all'UPD;
- qualora il soggetto denunciato sia uno studente o altro soggetto cui si applica il Codice di Comportamento e/o il Codice Etico, trasmettere gli atti al Rettore.

La procedura seguirà l'iter previsto dalla norma di volta in volta applicabile al soggetto coinvolto, come indicato al precedente punto 5.2.

Fonti consultate per la stesura di queste Linee Guida

ALLEA (All European Academies), 2017. The European code of conduct for research integrity. Revised Edition. ALLEA, Berlino.

Benos DJ, Fabres J, Farmer J, et al. 2005 Ethics and scientific publication. *Advances in Physiology Education*, 29: 59 –74.

Commissione per l'Etica della Ricerca e la Bioetica del CNR. 2015. Linee Guida per l'integrità nella ricerca (https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/doc_istituzionali/linee-guida-integrita-nella-ricerca-cnr-commissione_etica.pdf?v=1).

Council of Science Editors. 2012. CSE's White Paper on Promoting Integrity in Scientific Journal Publications, 2012 Update. Editorial Policy Committee (2011-2012).

Fielder, J. 1996. Publication, ethics and scientific integrity. *Journal of Biomedical research*, 104-105.

ICMJE. 2017. Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals. (<http://www.icmje.org/recommendations/>).

Max Plank Institute. 1997. Proposal for safeguarding good scientific practice. Recommendations of the commission on professional self-regulation in science.

The Norwegian National Research Ethic Committees. 2016. Guidelines for research ethics in the social sciences, humanities, law and theology. NESH, Oslo.

Tisdale, JE. 2009. Integrity in authorship and publication. *CJHP*, 62 (6), 441-442.

UFZ. 2014. Guidelines for safeguarding good scientific practice in the Helmholtz centre for environmental research GmbH-UFZ.